



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**  
**SETTORE LAVORO**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa di lavoro n. 1305/2011 promossa da:

F. [redacted] S. [redacted] e V. [redacted] P. [redacted], in proprio e quali legali rappresentanti di Sar 2000 snc, rappresentati, assistiti e difesi dall'Avv. M. [redacted] del Foro di Bologna,

**CONTRO**

Direzione Territoriale del Lavoro di Reggio Emilia (già Direzione Provinciale del Lavoro), in persona del suo Direttore e legale rappresentante *pro-tempore*, Dott. [redacted], con l'avv. [redacted]

in punto a: opposizione ordinanze-ingiunzione

**FATTO E DIRITTO**

Gli attuali opposenti/ricorrenti F. [redacted] S. [redacted] e V. [redacted] P. [redacted], agenti sia in proprio che quali legali rappresentanti di Sar 2000 snc, dita che opera nel settore edile, convengono in giudizio la Direzione Territoriale del Lavoro di Reggio Emilia al fine di sentir dichiarare nulle le due ordinanze- ingiunzione delle n. 340/2011 (prot. n. 23694 del 4 ottobre 2011) di complessivi euro

GIURE.IT



del Lavoro di Bologna, e all'udienza del 12 marzo 2014 il Giudice ha pronunciato la presente sentenza contestuale dandone lettura all'esito della camera di consiglio.

Il ricorso non è fondato e va respinto.

Con riguardo alla posizione lavorativa di **Paolo Luciani** e **Condu Vancosta** gli stessi ricorrenti ammettono le prestazioni svolte da tali stranieri nei loro confronti.

Nello stesso ricorso si legge, quanto al primo lavoratore, che *"dopo essere stato convocato dalla **So. 000** snc per concordare una prestazione lavorativa..., si era recato nel giorno concordato presso il capannone della ditta **F. B. D.** in Montecchio Emilia..., dove aveva prestato la propria attività lavorativa in favore della stessa **So. 000** snc, senza che fosse ancora stata effettuata la regolare assunzione del medesimo ai sensi di legge...la società **So. 000** snc, pertanto in quella circostanza non effettuò gli opportuni accertamenti circa lo stato di clandestinità e la sussistenza del permesso di soggiorno"* (cfr. pagg. 2 e 3 del ricorso); e quanto al secondo: *"nei riguardi della persona del sig. **C. 000**...la società cominciata l'attività lavorativa all'interno dello stabilimento, aveva dato inizio alla procedura di regolarizzazione... (cfr. pag. 2 del ricorso) e che: "...l'unica persona che doveva essere presente nello stabilimento assieme al sig. **P.** era il sig. **C. 000**"* (cfr. pag. 3).

Per altro, l'irregolare impiego dei lavoratori **Paolo Luciani** e **Condu Vancosta** da parte degli odierni ricorrenti è stata anche confermata dalle dichiarazioni acquisite da parte degli stessi Militari operanti il 12 novembre 2006 degli altri operai presenti in cantiere, ed in particolare **Carlo Condu Rostu**, capo squadra dei lavori, **Adriano C...**, **Condu Vancosta** e **Mattia V...**

GIUREFIT



quest'ultimo quale incaricato dalla ditta F. D. di occuparsi del controllo della corretta installazione degli impianti (cfr. docc. 1B, 1C, 1D e 1G prodotti dalla DTL).

Tali dichiarazioni sono state confermate da questi stessi operai anche al Giudice, sia direttamente a chi scrive che a mezzo dell'espletamento della prova delegata avanti al Tribunale di Bologna.

Per quanto riguarda gli altri tre lavoratori ~~Op. Mario Costa~~, ~~Gen. Alberto~~ e ~~Art. Sergio~~ il teste ~~Carlo Costabile Roman~~, nel confermare le dichiarazioni già rese ai Carabinieri, spiega come si svolse la vicenda: *"Questa mattina in Bologna alle ore 7.00, uscito di casa mi sono recato alla rotonda vicino casa mia ove ho atteso che Paolo L. a bordo della sua fiat stilo mi passasse a prendere per andare a lavorare a Montecchio Emilia, insieme a Paolo L., in auto vi erano Carlo V. e Gen. Alberto, tutti insieme siamo andati alla rotonda di San Vitale ove abbiamo caricato anche il giovane Op. Carlo e tutti insieme siamo venuti a Montecchio Emilia al cantiere per lavorare in quanto tutti operai montatori. Preciso che Paolo L. aveva l'ordine di andare alla rotonda di S. Vitale a prendere l'altro ragazzo ed è inoltre sempre il Paolo L. che deve provvedere al pagamento dello stesso per il lavoro effettuato"* (cfr. doc. n. 1B DTL).

Del pari, il teste ~~Mario V.~~, appartenente alla ditta committente i lavori F. D., ha affermato: *"preciso che sin dall'inizio dei lavori ho interloquito sempre con il capo squadra Carlo, il quale ogni giorno giungeva alle ore 9.15 con la sua squadra composta inizialmente da quattro persone, poi, su nostra richiesta, la squadra è arrivata ad essere composta da sette persone"* (cfr. doc. n. 1G DTL).

Il quadro probatorio può dirsi dunque pressoché completo, e certamente sfavorevole agli attori, che non solo non potevano non sapere chi operasse sul cantiere del quale avevano regolare appalto; ma che certamente sapevano che per montare le impalcature e svolgere gli altri lavori oggetto della commessa non bastavano i due lavoratori regolari messi a disposizione, come per altro rappresentato dal ~~Mario~~ al capo squadra (in regola) dipendente della S.

Tanto basta per ritenere infondate le affermazioni svolte dalle parti ricorrenti.

Per quanto riguarda le eccezioni formali e/o processuali, anch'esse appaiono non accoglibili.

Nella specie, la cd. maxisanzione (di cui all' art. 36 bis L. 248/2006) applicata dalla DTL non può dirsi circoscritta solo al settore edile, posto che dalla norma in oggetto (che testualmente recita: *"[omissis] a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni gia' previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria e' altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, [...]"*) non si evince nessun dato testuale che porti ad escludere dalla maxisanzione qualsivoglia condotta che contravvenga, in qualunque

GIURETT



settore lavorativo, alle norme poste a tutela del lavoro dal predetto decreto, come per altro si evince dal titolo complessivo dello stesso (D.L. 12/2002, convertito con modificazioni dalla L. 73/2002, titolato "Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare", nel quale l'art. 3 –come modificato dal comma 7 dell'art.36 bis qui considerato- non è a sua volta circoscritto all'ambito dell'edilizia, ed è infatti anch'esso genericamente rubricato "Modifiche alle disposizioni in materia di lavoro irregolare".) Si veda per altro, in tal senso, anche la Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 29 del 28.09.2006 richiamata per altro anche da parte ricorrente, che non opera alcuna distinzione in materia di maxi sanzione.

Parimenti infondata è la doglianza avversaria in punto all'applicabilità alla vicenda in esame del cd. collegato lavoro e del principio del *favor rei*, come di recente ribadito dalla Cassazione per la quale: "In tema di illeciti amministrativi, l'adozione dei principi di legalità, irretroattività e divieto di analogia, di cui all'art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento del fatto alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore eventualmente più favorevole, a nulla rilevando che detta più favorevole disciplina, successiva alla commissione del fatto, sia entrata in vigore anteriormente all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione per il pagamento della sanzione pecuniaria, non trovando applicazione analogica gli opposti principi di cui all'art. 2, commi secondo e terzo, cod. pen., attesa la differenza qualitativa delle situazioni;" (cfr. *ex plurimis* Cass. n. 1105 del 26 gennaio 2012).

Tanto premesso, respinto il ricorso, le spese di lite vanno poste integralmente a carico della parte soccombente liquidandole come in dispositivo, tenuto conto delle giornate di lavoro impiegate dal funzionario DTL per l'assistenza giudiziaria dell'ente.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:

1. Rigetta il ricorso e pertanto conferma le ordinanze ingiunzione n. 340/2011 e n. 341/2011 del 4 ottobre 2011 emesse dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Reggio Emilia.
2. Condanna parte ricorrente a rifondere alla convenuta DTL le spese dalla stessa sostenute nel presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00;

Reggio Emilia, 12 marzo 2014

IL Giudice del Lavoro

GIURETT



Dott.Elena Vezzosi

GIURE.IT

